Allegato a) delibera cc 20/2008

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLA BANDIERA. CITTA' DI CEVA (PROVINCIA DI CUNEO).

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina ai sensi:

- della legge 5 febbraio 1998 n. 22 "Uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quelle dell'Unione Europea";
- del "Regolamento del Governo sull'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici" approvato con D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121;
- legge regionale n.15 del 31 maggio 2004;
- dell'articolo 4 dello Statuto Comunale;

l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere.

LO STEMMA
Art. 2
Descrizione dello stemma

Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma riconosciuto con decreto della Presidenza della Repubblica, conforme al bozzetto allegato: " fasciato d'oro e di nero di tre (3+3) caricato di corona marchionale. Ornamenti esteriori due fronde di palma : antichità e fama".

Art. 3
Uso civico

Lo stemma identifica il Comune di Ceva e lo scudo deve essere sempre accompagnato dalla dicitura a lettere maiuscole "CITTA' DI CEVA", posta sotto lo scudo. Carlo Emanuele III nel 1773 permise a Ceva di fregiarsi del titolo di Città.
La dicitura " Città di Ceva" identifica il territorio, l'Amministrazione Comunale nel suo complesso, nonchè il Comune e gli organi amministrativi dell'Ente, secondo i principi fissati dalle Leggi e dallo Statuto comunale.

Art. 4
Riproduzione dello stemma

Lo stemma del Comune di Ceva con le diciture sopra indicate viene riprodotto :

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune.

- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sulle targhe, sulle medaglie e sugli altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma, che non potrà essere modificato

Lo stemma campeggia su alcuni edifici della città, tra cui il Duomo, il palazzo comunale, l'edificio che ospita l'Istituto Tecnico " Baruffi", un tempo sede dell'asilo infantile Umberto 1, il Teatro Comunale, l'edificio dell'Ospedale Vecchio, nella zona verde della Stazione in mosaico in pietra.
L'uso dello stemma è riservato al comune di Ceva. Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, l'uso e la riproduzione di tale simbolo potrà essere autorizzato da parte della Giunta comunale in favore di Enti ed associazioni che perseguano scopi culturali, sociali, scientifici, al fine di pubblicizzare iniziative che rivestano interesse rilevante e che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune.
Non può essere concesso l'uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro.
L'uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocumento o disonore per il Comune e l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca con provvedimento della Giunta comunale, ferma la possibilità di richiesta risarcimento dei danni cagionati in sede giudiziaria o stragiudiziaria.

IL GONFALONE
Art. 5
Descrizione del gonfalone

Il Gonfalone del Comune è costituito da drappo in tessuto blu con lo stemma posizionato nella parte centrale , contornato da cornici dorate . Lo stemma sovrasta la dicitura " CITTA' DI CEVA".
La punta dell'asta centrale riporta lo stemma della Repubblica.
Il gonfalone è ordinariamente custodito nella "Sala consiliare" del Palazzo Comunale.
La forma e struttura è riconosciuta con provvedimento del Presidente della Repubblica che viene inviato tramite l'Ufficio Araldico all'Archivio Centrale dello Stato, per la trascrizione nel libro araldico degli enti Morali e registrazione presso l'archivio centrale.
Il decreto di concessione o riconoscimento viene inviato al Comune dall'Ufficio territoriale del Governo, che darà comunicazione all'Ufficio Onorificenze e Araldica dell'avvenuta consegna.

Art. 6
Uso del gonfalone

Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali, il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale, da quella della Regione Piemonte e da quella europea.
Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per la partecipazione ad iniziative promosse da privati, persone fisiche o giuridiche, è altresì necessario che le stesse siano patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali

Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l'Amministrazione comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
- Anniversario della Liberazione (25 aprile)
- Festa della Repubblica (giugno)
- Festività del Corpus Domini
- Festa dell'Unità Nazionale (novembre)
- Lutto cittadino, regionale o nazionale
- Cerimonie di gemellaggio
- Cerimonie organizzate dal Comune
- Cerimonie ufficiali di altri enti ed istituzioni a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare
- Cerimonie funebri di Sindaci ed ex Sindaci, Amministratori in carica e dipendenti in servizio.
- In caso di decesso di ex Consiglieri, il Gonfalone sarà esposto in chiesa o nel luogo dove si effettua la cerimonia funebre

La partecipazione del Gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, previa valutazione del valore morale della presenza del Gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi della Comunità dei quali il Comune è depositario.
Il Gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente in uniforme della Polizia Locale o dal Messo comunale. In casi eccezionali, potrà essere portato da dipendenti comunali, da Consiglieri comunali o da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone deve essere collocato in testa al corteo.
Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Art.7
Fascia tricolore

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.
Il Sindaco indossa la fascia nelle seguenti occasioni:
- celebrazioni di matrimonio;
- inaugurazioni opere e rassegne di rilevante importanza;
- in occasioni di visite di personaggi illustri o di delegazioni ufficiali
- ogni qualvolta esce il gonfalone.
- cerimonie a cui il Sindaco sia ufficialmente invitato a presenziare

Art.8
Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte in modo permanente la bandiera nazionale, europea e regionale. Unitamente alle suddette bandiere il giorno 24 ottobre, giornata delle Nazioni Unite, viene esposta anche la bandiera delle Nazioni Unite, ai sensi della normativa vigente.
Le bandiere, esposte nelle ore notturne, dovranno essere adeguatamente illuminate.

ART. 9

Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale

All'interno del Palazzo Municipale le bandiere nazionale e dell'Unione Europea sono quotidianamente esposte nella Sala del Consiglio Comunale.
In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale e quella europea sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
Le bandiere dei paesi stranieri sono esposte all'esterno e all'interno degli edifici solo in occasione di incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere. All'esterno sono esposte secondo le modalità indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (allegato)
Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le bandiere militari e di altri corpi organizzati dello Stato, nonché le regole consuetudinarie del cerimoniale militare oltre a quello internazionale.
Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 10
Modalità di esposizione delle bandiere

Le bandiere devono essere usate in modo proprio e dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta, o recare all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.
La Bandiera Nazionale non deve essere usata per alcun tipo di drappo o festone..
Per drappeggiare o decorare palchi devono essere usati nastri tricolori collocati l' uno a fianco dell'altro a partire dal verde .
La bandiera nazionale qualora sia collocata vicino ad altre bandiere deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

Art.11
Responsabile dell'applicazione del Regolamento

Viene individuato come responsabile della corretta esposizione delle bandiere e della regolare applicazione del presente regolamento il messo comunale.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad acquisita esecutività della deliberazione di approvazione .